



**COMUNE DI UDINE**  
*Servizio Politiche Territoriali e Ambientali*

*Udine, li 18 giugno 2004*  
*Via Lionello, 1*

## **IL SINDACO**

**VISTA** la Legge 10/1991, particolarmente l'art. 31, che stabilisce che i Comuni con più di 40.000 abitanti e la Provincia per la parte restante di territorio, debbano effettuare i controlli necessari e verificare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici, così come previsto dai suoi Regolamenti attuativi, D.P.R. 26.08.1993, n. 412 e D.P.R. 21.12.1999, n. 551;

**VISTO** che tra il Comune di Udine e la Provincia di Udine è in atto, ex-art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, una Convenzione per effettuare in forma associata il controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici ubicati nella Provincia di Udine;

**RILEVATO** che fine della Convenzione succitata è:

1. gestire in modo coordinato le funzioni relative al controllo degli impianti termici;
2. standardizzare le procedure inerenti il servizio;
3. ridurre e uniformare gli oneri a carico dei cittadini - utenti;
4. ridurre i costi e semplificare le procedure

con riferimento al controllo dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici, come definiti all'art. 1, comma 1, lett. F) del D.P.R. 26.08.1993, n. 412;

**ACCERTATO** che non sono soggetti agli adempimenti connessi all'attuazione della Legge 10/1991 e DD. PP. RR. nn. 412/93 e 551/99 gli apparecchi singoli quali stufe, caminetti, radiatori individuali, ecc. e che tuttavia proprio l'inadeguato controllo sulla loro manutenzione ed esercizio costituisce la causa maggiore di incidenti dovuti ad incendi di canne fumarie e gravi intossicazioni di persone a causa del monossido di carbonio;

**PER OVVIARE** alla mancanza di norme relative al controllo sulla manutenzione ed esercizio di ogni impianto o apparecchio singolo per la produzione di calore, non compreso nelle norme di cui alla Legge 10/1991 e dei citati Regolamenti attuativi D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99;

**VISTO** il Titolo XII - Disposizioni preventive contro gli incendi - del Regolamento di Polizia Municipale, particolarmente l'art. 174 che dispone, per le case private, la pulizia dei camini ogni volta che occorra e comunque almeno una volta all'anno;

**VISTO** l'art. 8 dello Statuto comunale che prevede che il Comune deve concorrere a garantire il diritto alla salute dei singoli cittadini e della comunità, operando per un efficiente servizio di prevenzione ed assistenza socio - sanitaria, che con il presente provvedimento si intende perseguire, stante la stretta connessione tra la sicurezza e la salute dei cittadini

## **ORDINA**

in tutti i casi in cui non sia già prevista una procedura di controllo sulla manutenzione ed esercizio di impianti di riscaldamento e/o di produzione di calore, con qualunque combustibile, si dovranno osservare le seguenti misure di sicurezza:

**1. Tutti i camini, canali da fumo, raccordi o simili, di qualsiasi focolare o caldaia a combustibile solido e liquido, sono sottoposti all'obbligo del controllo ed alla pulizia annuale, ovvero triennale, se alimentati a combustibile gassoso. Per questi ultimi, contestualmente all'intervento di pulizia, è consigliato un controllo mediante video - ispezione, utile alla verifica dello stato conservativo dell'impianto fumario;**

**Le attività artigianali e di ristorazione, se non altrimenti regolamentate, sono soggette all'obbligo del controllo e della pulizia almeno annuale dei camini, canali di fumo, condotti, raccordi e similari;**

**2. La pulizia e la spazzatura dei focolari e delle stufe con potenzialità, rese al focolare, fino a 18 KW può essere effettuata direttamente dal proprietario o da persona dallo stesso al caso incaricata. Tuttavia ogni tre anni deve comunque intervenire un'impresa specializzata, che rimane garante del corretto funzionamento dell'impianto di emissione dei fumi nell'atmosfera;**

**3. Il proprietario o l'utilizzatore del fabbricato deve tenere copia della documentazione che certifichi l'ultimo intervento di manutenzione effettuata.**

La violazione delle norme contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 130,00 a euro 390.

**IL SINDACO**

(prof. Sergio CECOTTI)

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della Legge 241/1990, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia o, in alternativa, al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di giorni 60 o 120 dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.